

STUDIO GENNA & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

-Consulenza Aziendale e del Lavoro-

Via Sirtori n. 65/C - 91025 MARSALA (TP)

TEL. 0923/721734/721472 - FAX 0923/721461

codice fiscale e partita IVA: 0182031 081 9

indirizzo internet: www.studiogenna.it

indirizzi posta elettronica: info@studiogenna.com - segreteria@studiogenna.com

~SCADENZARIO del MESE di FEBBRAIO 2014~

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Lo Studio con il presente documento intende segnalare il *vademecum* dei principali adempimenti: amministrativi, tributari, previdenziali etc., del mese di "FEBBRAIO 2014".

Sabato 01 – MODELLO “IVA 2014” PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013 – PRESENTAZIONE AUTONOMA AI FINI DI COMPENSAZIONE O DI RIMBORSO E/O A DEBITO.-

Da oggi inizia a decorrere il termine di presentazione delle richieste di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2013. Con la circolare 1/E del 25/01/2011 nell’ottica della “semplificazione” degli adempimenti IVA l’Amministrazione Finanziaria ha esteso questa possibilità di presentazione del modello IVA Autonomo a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. La presentazione dell’IVA autonoma è concessa anche ai soggetti che effettuano le liquidazioni mensili, che inviano il modello con il saldo zero. Pertanto, tutti i soggetti passivi d’imposta, che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno, sono esonerati dall’obbligo di invio della “Comunicazione dati IVA”. I soggetti passivi d’imposta che presentano il modello annuale IVA a debito entro febbraio, devono versare la relativa Imposta entro il 16/03 di ogni anno, in un’unica soluzione, ovvero rateizzando in un massimo 9 rate (ultima rata 16/11). **Per quanto riguarda il credito IVA dell’anno 2013, se supera €.5.000,00 e non €.15.000,00, e si vuole compensare con altri tributi, è obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA, mentre la compensazione può effettuarsi solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione. In tal caso i modelli F24 devono essere inviati utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel-Fiscotel).** Fermo restando quanto sopra detto, **se il credito IVA 2013, da portare in compensazione con altri tributi nell’apposito mod. F24, supera €.15.000,00 è obbligatorio che la dichiarazione annuale IVA sia certificata con “visto di conformità” da parte del Commercialista** che abbia i requisiti di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n°57/E del 23/12/2009. La possibilità di richiedere il rimborso è prevista, anche, per gli Agricoltori che hanno effettuato esportazioni o cessioni intracomunitarie, nonché per quelli che hanno optato per il regime ordinario e rientrano nelle ipotesi contemplate dall’art.30 del DPR 633/72. Infatti i Produttori Agricoli che applicano l’art.34 del DPR 633/72 ed effettuano cessioni intracomunitarie o esportazioni hanno diritto al rimborso dell’imposta teorica, determinata mediante le percentuali di compensazione applicate sull’ammontare delle operazioni effettuate nella UE o con Paesi terzi. Già dallo scorso anno è stato soppresso il quadro VR in forma cartacea per la richiesta di rimborso all’Agente della Riscossione (Esattoria), ed è stato inserito un nuovo quadro, all’interno del modello IVA, denominato anch’esso VR. Pertanto, dal 1°Febbraio 2014, per chiedere il rimborso annuale IVA dell’anno 2013, bisogna presentare, esclusivamente, il modello in via telematica.

Sabato 01 – IVA - COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2013 -

Da oggi inizia a decorrere il termine di presentazione dei dati relativi all’I.V.A. riferita all’anno solare 2013 (art.8-bis DPR n°22/07/1998 n°322). A tal fine si invitano i Clienti alla predisposizione della documentazione IVA necessaria per consentire la compilazione del relativo modello e l’invio telematico dello stesso, la cui scadenza è fissata per **venerdì 28/02/2014**.

Sabato 01 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CARTELLE SCADUTE >€.1.500,00

La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiori a €.1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, con la Risoluzione n°18/E del 21/02/2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “RUOL”. In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il predetto codice deve essere esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nella stessa sezione, nel campo “ente” va indicata la lettera “R”. Nel campo “prov.” Va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.

Sabato 01 – PROFESSIONISTI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPENSABILI IN F24 – NOVITA'

L'art. 1 del Decreto del 10 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014, stabilisce che le norme in tema di versamento unitario con modello F24 e compensazione si applicano anche ai contributi dovuti alle Casse di previdenza, se da queste richiesto. Tra le Casse interessate vi sono la Cassa forense, la Cassa dei dottori commercialisti, la Cassa geometri, la Cassa degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti, la Cassa del notariato, la Cassa dei ragionieri e periti commerciali, l'Enasarco, l'ente per i consulenti del lavoro, l'Enpam, l'Enpaf, l'ente dei veterinari, l'Enpaia, l'Inpgi, l'Epap. Le modalità di versamento saranno disciplinate con apposite convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza e l'Agenzia delle Entrate. Al momento non risulta operativa la compensazione si attendono le convenzioni ed i codici tributo.

Sabato 01 – NUOVO MODELLO REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE - RLI

A decorrere dal **3 febbraio 2014** per la **registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi** può essere utilizzato il nuovo modello denominato **“modello RLI”** approvato dall'Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica **con il provvedimento del 10 gennaio 2014**. Il nuovo **modello RLI** va a **sostituire il modello 69 (modello di richiesta di registrazione degli atti) esclusivamente in relazione ad alcuni adempimenti** specificatamente individuati quali: **a) Richieste di registrazione** dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; **b) Proroghe, cessioni e risoluzioni** dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; **c) Comunicazione dei dati catastali** ai sensi dell'art. 19 comma 15 del D.L. 78/2010; **d) Esercizio o revoca dell'opzione per la cedolare secca**; **e) Denunce relative ai contratti di locazione non registrati**, ai contratti di locazione **con canone superiore a quello registrato** o ai **comodati fittizi**. Il vecchio **modello 69** deve invece continuare ad essere utilizzato per tutte le altre casistiche previste, quale, ad esempio, la registrazione della delibera di distribuzione dell'utile e delle riserve. Fino al **31 marzo 2014**, precisa l'Agenzia nel provvedimento di approvazione, **potrà** comunque essere utilizzato il modello 69 **per la registrazione cartacea**, mentre **per la registrazione telematica potranno ancora essere utilizzati gli attuali software** (Siria, Iris, Contratti di locazione), oltre ovviamente al **nuovo modello RLI**, il cui utilizzo diventerà quindi definitivamente obbligatorio dal **1° aprile 2014**. Il nuovo **modello RLI** andrà presentato in **modalità telematica**: direttamente dal contribuente; attraverso un intermediario telematico. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche **presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica** dei contratti di locazione (ovvero coloro che possiedono **meno di 10 unità immobiliari** o coloro che **non si avvalgono** dell'intermediazione di un agente mediatore immobiliare). Il modello RLI, se utilizzato per la **richiesta di registrazione** del contratto, può essere presentato in via telematica anche **nella forma semplificata**, senza obbligo di allegare il contratto di locazione in presenza di determinate condizioni: un numero di locatori o conduttori non superiore a 3; una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre; tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di una rendita; il contratto deve contenere esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non comprendere ulteriori pattuizioni; il contratto deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono in forma d'impresa arte o professione. Il **nuovo modello**, oltre al frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si compone di quattro quadri: **quadro A**, denominato **“Dati Generali”**, nel quale sono contenuti i dati utili per la registrazione del contratto quali: 1. tipologia del contratto; 2. la data di stipula del contratto; 3. la durata della locazione; vi è poi la sezione dedicata agli adempimenti successivi, quali proroga, risoluzione o cessione del contratto; i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica; **quadro B**, denominato **“Soggetti”**, nel quale vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori; **quadro C**, denominato **“Dati degli immobili”**, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze; **quadro D**, denominato **“Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca della cedolare secca”**, che contiene le informazioni relative al regime della cedolare secca. Infine, proprio in relazione **al regime della cedolare secca**, si ricorda che il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011** (approvazione del modello RLI) **la definizione delle modalità per l'esercizio della revoca dell'opzione**. Ora, il nuovo modello RLI **consente** (oltre che l'opzione) **anche la revoca del regime**, la quale, secondo il Provvedimento, deve essere effettuata **in ciascuna annualità contrattuale successiva** a quella in cui è stata esercitata l'opzione; il modello deve essere presentato **entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro** relativa all'annualità, rimanendo salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.

Sabato 01 – UTILIZZO MODELLO F24 PER IMPOSTA SULLA LOCAZIONE

Da oggi 1° febbraio il tradizionale modello F23 utilizzato per il pagamento delle imposte di registro, dei tributi speciali, dell'imposta di bollo e delle relative sanzioni e interessi connesse alla registrazione di contratti di locazione di beni immobili sia avvia ad andare in pensione. LA DECORRENZA – Con un recente decreto dell'Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio queste imposte si potranno pagare anche con il modello **F24 Elide (acronimo di Elementi Identificativi)** che, al momento, è disponibile solo sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Strumenti – Modelli, ma che dal 1° Aprile sarà disponibile presso banche, posta e sportelli Equitalia. I CODICI TRIBUTO – Per pagare l'imposta di registro, l'imposta di bollo e i tributi speciali correlati agli affitti andranno utilizzati i seguenti codici tributo: - **codice 1500** per la prima registrazione - **codice 1501** per le annualità successive - **codice 1502** per cessioni del contratto - **codice 1503** per risoluzioni del contratto - **codice 1504** per proroghe del

contratto - **codice 1505** per l'imposta di bollo - **codice 1506** per i tributi speciali e compensi - **codice 1507** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1508** per gli interessi da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1509** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardivo versamento - **codice 1510** per gli interessi in caso di tardivo versamento. COME VERSARE – Per quanto riguarda le modalità di versamento, coloro che sono titolari di Partita Iva dovranno rivolgersi obbligatoriamente ad un intermediario abilitato che utilizzerà i servizi on-line messi a disposizione dell'Agenzia. Coloro, invece, che non sono titolari di Partita Iva potranno utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia, se possiedono il pin-code, o se lo procurano, oppure potranno effettuare il pagamento presso banche, posta o presso uno sportello Equitalia. IL MOD. F23 VA IN DISUSO – Ma il modello F24 che entrerà in vigore dal 1° febbraio potrà convivere con il vecchio modello F23 solo per poco. Infatti entrambi i modelli potranno essere utilizzati in alternativa solo fino al 31 dicembre 2014, poichè dal **1° GENNAIO 2015 il mod. F23 verrà abolito e si potrà utilizzare solo il modello F24**. NESSUNA COMPENSAZIONE – Bisogna ricordare, comunque, che, contrariamente al modello F24 tradizionale che si utilizza per pagare le altre imposte (quelle riferite alla dichiarazione dei redditi, ad esempio) prevede la possibilità di compensare con crediti scaturiti dalla dichiarazione stessa, **il modello F24 Elide che si utilizzerà per pagare le imposte di registro non prevede la possibilità di compensare quanto dovuto con altri tributi**. Inoltre questo modello non potrà essere utilizzato per effettuare versamenti relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, che dovranno essere pagati con l'apposito modulo spedito insieme all'atto stesso. **PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE** – Va comunque segnalato che, dal 1° gennaio 2014, l'affitto non potrà essere più pagato in contanti, ma solo con bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, conto corrente postale, carta di debito o carta di credito. **La legge di Stabilità prevede sanzioni pari a quelle previste per l'anticiclaggio in caso di violazioni, che potranno arrivare fino al 40% della somma pagata in contanti.**

Sabato 15 – ANNOTAZIONE CUMULATIVA NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Scade il termine per entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri (art.6, comma 4, DPR del 9/12/96 n.695). La facoltà di annotazione cumulativa mensile, può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono ricevuta fiscale (C.M.45/E del 19/2/97).

Sabato 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel **mese precedente**.

N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione del mese di Gennaio 2014.

Sabato 15 - IVA – AGRITURISMO - REGISTRAZIONI

Le imprese agrituristiche che rilasciano la "Ricevuta Fiscale" devono, entro oggi, annotare nel registro dei corrispettivi le operazioni effettuate nel mese precedente, se non hanno provveduto all'annotazione analitica.

Sabato 15 – II.DD. e IVA – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – E PRO-LOCO – ANNOTAZIONI DELLE OPERAZIONI

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.25, comma 1, L.13/05/1999, n°133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.16/12/1991, n.398, (ricavi da attività commerciali non superiori a euro 250 mila) scade il termine per annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art.9, DPR 30/12/1999, n.544). Le medesime disposizioni si applicano alle Associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco. I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11/02/1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente: - i proventi di cui all'art.25, comma 1, citata L.n.133/1999, che non costituiscono reddito imponibile; - le plusvalenze patrimoniale; - le operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art.47, D.L.30/08/1993, n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n.427.-

Lunedì 17 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16/01/2014 - REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE

Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il **16/01 scorso**.

Per sanare l'adempimento omissivo o irregolarmente eseguito i contribuenti debbono provvedere a regolarizzare la loro posizione nel modo che segue: **entro 30 giorni dalla data del mancato versamento dell'imposta e nel frattempo la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziate ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria**, giusto quanto previsto dall'art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, **può regolarizzare** il mancato adempimento con una **sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale dell'2,5% (in vigore dal 1°gennaio 2012 e fino al 31/12/2013), interessi moratori calcolati al tasso legale dell'1% (in vigore dal 1°gennaio 2014)** con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano i 30 giorni **può regolarizzare** il mancato adempimento con una **sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati con i tassi legali suddetti** con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500).

Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza dello scorso mese. **Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:**

-“1989”, Interessi sul ravvedimento IRPEF; “1990” interessi sul ravvedimento IRES; “1991” interessi sul ravvedimento IVA; “1992” interessi sul ravvedimento Imposte Sostitutive”; “1993” interessi sul ravvedimento IRAP”; “1994” interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale”; “1995” interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale”; “3906” interessi ravvedimento ICI”;

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice tributo cumulando quanto dovuto.

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono:

-8901 “Sanzione pecuniaria Irpef”; -8902 “Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef”;-8903 “Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef”; 8904 “Sanzione pecuniaria IVA;-8905 “Sanzione pecuniaria Irpeg”; 8906 “Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta”; 8907 “Sanzione pecuniaria IRAP”;-8908 “Sanzione pecuniaria altre II.DD.”; 8909 “Sanzione pecuniaria imp.intratt.”;-8910 “Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt.”;-8911 “Sanz.pecun. altre violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento;-8912 “Sanz.pec.relat.anagr.trib. e cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv.””;-8918 “Sanzione pecuniaria IRES”; 8913 “Sanzione pecuniaria imposte sostitutive” ettc.

Errori formali: il comma 5-bis dell'art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. **Correzioni di errori:** vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del mod.F24.

Lunedì 17 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 2014 -

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese di **gennaio 2014 (Mod. DM10/2)**. Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale “DM10”**.

Lunedì 17 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE DI GENNAIO 2014

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il mod.F24 –codice tributo 6728. L'imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l'IVA nella misura del 22%, sul biglietto d'ingresso di discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Pertanto, per esempio sull'ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione di € 20,00, si avrà: base imponibile € 14,92; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.

Lunedì 17 - ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 2014 -

Pagamento da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport dei contributi inerenti il mese scorso. Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 – codice tributo CCLS**.

Lunedì 17 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, **immessi in consumo nel mese precedente** (art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall'art.8bis, D.L.1/10/2001 n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). **Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante utilizzo del modello F24/Accise.**

Lunedì 17 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Legge Biagi-

Scade oggi il versamento della ritenuta d'acconto codice 1040 (lavoro occasionale). **Tali rapporti occasionali sono regolamentati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi)**. Infatti per prestazioni occasionali, **sono intese i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro**, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Lunedì 17 – IVA – DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE – COMUNICAZIONE TELEMATICA

In relazione all'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art.1, D.L. 29/12/1984, N.746, convertito dalla L.27/02/1984, n.17, come modificato dall'art.1, comma 381, L.30/12/2004, n.311) scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Si avvertono i Gentili Clienti, che qualora ricevano una lettera d'intento da parte di un esportatore abituale (ossia una richiesta da parte di un Cliente a non applicare l'IVA nelle fatture a questo destinate) occorrerà **fornire tempestivamente una copia al nostro Studio** in modo tale da poter porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. Ciò al fine di evitare in caso di omessa presentazione telematica della dichiarazione d'intento, sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell'IVA non applicata in fattura.-

Lunedì 17 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE DI GENNAIO 2014 – ASPETTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI

Per i **contribuenti mensili** scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della liquidazione relativa al mese di **GENNAIO 2014**. Per il pagamento bisogna utilizzare il **codice tributo “6001” – anno di riferimento “2014”**. Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24 con i crediti d'imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). **Se l'importo non supera €.25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.**

Aspetti Sanzionatori Amministrativi in caso di mancato versamento: -entro 30 giorni dalla data del mancato versamento dell'imposta e nel frattempo la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziati ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria, perché in questa fattispecie di constatazione la sanzione viene applicata dall'Ufficio Finanziario nella misura del 30% dell'IVA non versata, giusto quanto previsto dall'art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, **può regolarizzare (Ravvedimento Breve) il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale dell'1,5% fino al 31/12/2011, del 2,5% dal 1° gennaio 2012, e dell'1% dal 1° gennaio 2014, con maturazione giorno per giorno ($C \times gg \times r / 36500$). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano i 30 giorni (Ravvedimento Lungo) e comunque entro e non oltre il termine per la presentazione del modello Unico per l'anno d'imposta di competenza (esempio: per l'anno 2013 entro e non oltre il 30/09/2014), può regolarizzare il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all'imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati come sopra.**

Aspetti Sanzionatori Penali: in relazione alla **fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, se l'ammontare **eccede 50 mila euro** per ciascun periodo d'imposta (art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74), è stato precisato che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art.10-ter nell'omesso versamento dell'IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo”. Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade di solito il **27 Dicembre di ogni anno**, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento all'anno d'imposta 2013, **qualora l'importo non versato entro la data del 27/12/2014 sia superiore ad euro 50 mila.** (Circ.Ag.Entrate n.28/E del 04/08/2006).

Lunedì 17 - IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI – 4°TRIMESTRE 2013– REGIME SPECIALE ART.74, COMMA 4, DPR 633/72

Secondo quanto dispone l'art.74, comma 4 del DPR 633/72 possono effettuare le liquidazioni IVA trimestralmente, a prescindere dal volume d'affari conseguito, le seguenti categorie di imprese: le **imprese che prestano servizi al pubblico** con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tale da comportare l'addebito di corrispettivi per periodi superiori al mese; gli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** per uso di autotrazione; gli **autotrasportatori di cose per conto terzi** iscritti al relativo albo. Ovviamente il regime trimestrale speciale è una **facoltà** concessa al contribuente che ne presenta i requisiti e non un obbligo: pertanto egli potrà liquidare l'IVA nei modi consueti. Tali soggetti possono effettuare le **liquidazioni IVA trimestralmente, indipendentemente dal volume d'affari** conseguito. Sulle somme dovute a seguito della liquidazione trimestrale **non si applica l'interesse dell'1%** previsto per i trimestrali ordinari. Quindi: la **liquidazione dell'IVA** può essere **effettuata trimestralmente** a prescindere dal volume d'affari; **non è dovuta** la somma dell'1% sull'imposta a debito a **titolo di interesse**.

Le scadenze dei versamenti IVA nella fattispecie di regime trimestrale speciale sono:

-Primo trimestre: 16/05 – codice tributo 6031; Secondo trimestre: 16/08 – codice tributo 6032; Terzo trimestre: 16/11 – codice tributo 6033; Quarto trimestre 16/02 dell'anno successivo – codice tributo 6034; Acconto IVA: 27/12 – codice tributo 6035.

Lunedì 17– IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE T.F.R. – VERSAMENTO A SALDO -

Scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei datori di lavoro, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul T.F.R. nell'anno precedente. La rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'11% mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell'anno in cui matura (codice tributo 1712) ed a saldo entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo (**codice tributo 1713**).

Lunedì 17 – INPS -ARTIGIANI/COMMERCianti-VERSAMENTO 4°RATA CONTRIBUTI FISSI 2013

Scade il termine per il versamento all'INPS della 4° rata (ultima anno 2013) dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito minimo annuo 2013.

Lunedì 17 – INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO – DENUNCIA RETRIBUZIONI – PROROGA DEL PAGAMENTO AL 16/05/2014 (comunicato MinLav. del 22/01/2014)

Scade il termine per procedere ad eseguire i conteggi per l'autoliquidazione del premio INAIL dovuto per l'anno in corso e conguaglio per il periodo precedente. Ove ricorrano le condizioni, l'importo da versare può essere dilazionato in quattro rate scadenti la prima oggi, le altre tre entro il 16/05 – 16/08 – e 16/11 maggiorate degli interessi di dilazione.

Lunedì 17 - II.DD. - SOSTITUTI D'IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – OPERATE NEL MESE GENNAIO 2014 – AGENTI RITENUTA 23% -

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: -redditi di lavoro dipendente (1001), indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo (1040), provvigioni (1038), collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1004), ritenute a titolo d'imposta (1037) ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare entro oggi la rata dell'Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell'addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 (acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: -l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; - l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonché del Condominio. Si segnala che i Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.L. 04/07/2006 n.223. Inoltre, dall'1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d'acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percipienti sono soggetti IRPEF e 1020 se i percipienti sono soggetti IRES. Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall'1.1.2003, viene applicata la ritenuta del 23%, (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell'imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procacciatori d'affari). Per una migliore gestione delle ritenute d'acconto operate, è corretto, ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai percipienti (criterio di cassa). N.B.: ai fini della compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d'imposta in apposita cartepa copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati.

Lunedì 17 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 22% - 27,72% - GENNAIO 2014-

Scade il termine per il versamento del **contributo INPS 22%, o del 27,72%** sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio**) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposte sui redditi. Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico del collaboratore o dell'incaricato;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare:

-22% per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (codice tributo C10);

-27,72% agli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo CXX).

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. **Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'Associazione in Partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (i.v.s.).** Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. **Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato (codice tributo ASS).** Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Giovedì 20 - ENASARCO- AGENTI E RAPPRESENTANTI – VERSAMENTO CONTRIBUTI- 4°TRIM.2013

Scade oggi il termine per le Casi Mandanti (Preponenti) di provvedere:

al versamento dei contributi previdenziali Enasarco, on-line, accantonati per competenza nel 4°trimestre 2013 (Totale **13,75%**, di cui il **6,875%** a carico del Preponente e l'altro **6,875%** a carico dell'Agente che opera individualmente o sotto forma di Società di Persone "S.N.C." – "S.A.S.").

Importo Minimale Annuo Agenti Plurimandatari = Euro 412,00 (euro 103,00 trimestrale);

Importo Massimale Annuo Agenti Plurimandatari = Euro 3.025,00 (massimale provvigionale € 22.000,00)

Importo Minimale Annuo Agenti Monomandatari = Euro 824,00 (euro 206,00 trimestrale);

Importo Massimale Annuo Agenti Monomandatari = Euro 4.469,00 (massimale provvigionale € 32.500,00).

Per memoria vengono indicate le scadenze che interessano le Casi Mandanti (Preponenti):

-per contributi relativi al 1°Trimestre 2013 pagamento entro 20/05/2013

-per contributi relativi al 2°Trimestre 2013 pagamento entro 20/08/2013;

-per contributi relativi al 3°Trimestre 2013 pagamento entro 20/11/2013;

-per contributi relativi al 4°Trimestre 2013 pagamento entro 20/02/2014;

-per contributi inerenti il FIRR anno 2013 pagamento entro 31/03/2014.

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di Capitali (S.p.A. – S.r.l.) in luogo del contributo previdenziale, deve essere versato un contributo Assistenziale. Tale contributo viene calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale. L'aliquota contributiva è aumentata dal 2% al **2,40%** e una quota del contributo andrà trattenuta sulle provvigioni dovute all'agente: **2,20% carico preponente e 0,20% carico agente, fino ad importi provvigionali di €13 milioni**, oltre €13 milioni e fino a €20 milioni aliquota 1,20 % (1,10% carico preponente e 0,10% carico agente) oltre € 20 milioni e fino a €26 milioni aliquota 0,60% (0,55% carico preponente e 0,05% carico agente), da €26 milioni in poi aliquota 0,15% (0,125% carico preponente e 0,025% carico agente).

N.B.: E' obbligatorio contattare il sito www.enasarco.it per provvedere alla iscrizione della propria azienda alla Fondazione Enasarco onde poter effettuare i versamenti e compilare la distinta riepilogativa trimestrale ON-LINE. Si ricorda che è obbligatoria l'iscrizione all'Enasarco dei Procacciatori d'affari se svolgono la loro attività in modo continuativo e abituale nei confronti del preponente (delibera Enasarco del 18/2/2000).

Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'Agente. Tutte le comunicazioni devono essere comunicate alla Fondazione Enasarco entro 30 giorni dall'evento.-

**Giovedì 20 – CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE DI GENNAIO 2014 –
Versamento Contributo mese di Ottobre '2013**

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono **i produttori e gli utilizzatori non finali di imballaggi**.

Il CONAI ha stabilito che i termini delle dichiarazioni periodiche possono essere così presentate:

- annuali - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata non superiore a Euro 310,00;
- trimestrali - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 310,00 ma non superiore a Euro 31.000,00;
- mensile - se l'entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 31.000,00.

L'entità del contributo ambientale per il 2013 riguarda: Acciaio Euro/t.31,00; Alluminio Euro/t. 45,00; Carta 14,00 Euro/t; Legno 8,00 Euro/t; Plastica 120,00 Euro/t; Vetro 17,82 Euro/ton.

Il CONAI in una ottica di semplificazione non impone alcun obbligo ai consorziati nel rispetto delle suindicate periodicità, ma una facoltà. Entro oggi i contribuenti soggetti al CONAI devono versare il contributo relativo alla dichiarazione mensile presentata per il mese di Ottobre 2013 entro il 20 Novembre 2013.

Si fa presente che il contributo ambientale Conai esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione.

Per maggiori chiarimenti consultare il sito internet: CONAI.org.

Martedì 25 - ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA GENNAIO 2014 -

Invio da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport della denuncia contributiva mod.031/R relativa al mese scorso.

Martedì 25 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIEGATI AGRICOLI-

Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando appositi MAV.

**Martedì 25 - IVA - SCAMBI INTRACOMUNITARI MENSILI GENNAIO 2014
- ELENCHI MENSILI Cessioni DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI
- ELENCHI MENSILI ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI**

Oggi scade l'invio telematico riguardante le operazioni intracomunitarie effettuate - ricevute nel **mese di Gennaio 2014**. Per quanto riguarda i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

- Modello INTRA-1 per Cessioni Intracomunitarie di beni e Prestazioni di Servizi resi;
- Modello INTRA-2 per Acquisti Intracomunitari di beni e Prestazioni di servizi ricevuti.

Nel dettaglio si evidenzia che:

- il **frontespizio** contiene i dati generali e riassuntivi dell'elenco;
- la sezione **bis** riepiloga le cessioni registrate (modello INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (modello INTRA2bis) nel periodo di riferimento;
- la sezione **ter** riporta le rettifiche relative a periodi precedenti;
- la sezione **quater** riepiloga i **servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento**;
- la sezione **quinqües** serve per comunicare eventuali rettifiche.

Con **Circolare 17 febbraio 2010, n. 5**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **non dovranno essere irrogate sanzioni** da parte dell'Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione dei modelli Intrastat, relativi ai mesi **da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali)**, a patto che le stesse siano state **sanate trasmettendo, entro il 20 luglio, gli elenchi integrativi**. Tale previsione si è resa necessaria a seguito delle obiettive condizioni di incertezza, conseguenti alla **mancata pubblicazione della normativa italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di IVA**.

Viene inoltre prevista la nuova **soglia pari a 50.000 euro annui per gli elenchi trimestrali, oltre 50.000 euro annui scatta l'obbligo di presentazione mensile**; diversamente, **non è più ammessa la frequenza annuale per gli operatori minori od occasionali**.

Si rammenta che dal **1° Luglio 2013** gli stati membri **sono passati da 27 a 28**, infatti, è entrata a far parte della U.E. la CROAZIA. Pertanto gli Stati membri della U.E. all'1.7.2013 sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Si ricorda che dall'1.1.2002 i 12 Stati membri della U.E. che hanno adottato l'Euro, come valuta sono stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Dall'1.1.2007 la Slovenia ha adottato l'Euro, dall'1.1.2008 adottano l'euro gli Stati di Malta e Cipro, dall'1/1/2009 adotta l'euro la Repubblica Slovacca, dall'1/1/2011 adotta l'euro l'Estonia, dall'1/1/2014 adotta l'euro la Lettonia, portando a **18 i Paesi UE** che adottano come valuta l'Euro (€).

N.B.: Ravvedimento: posto che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche il contribuente può regolarizzare errori ed omissioni entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Il perfezionamento del ravvedimento avviene attraverso: la presentazione del modello precedentemente omissso, ovvero la nuova presentazione del modello errato inviato in precedenza e il pagamento della sanzione. La sanzione, secondo il disposto dell'art.13, co.1, lett.b) del D.lgs.472/97, è prevista in €516,00 che si riduce di 1/8, quindi a **€.64,00**. Il codice tributo da utilizzare sul modello F24 è **"8911"**.

Venerdì 28 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI - Versamento imposta

Oggi scade il termine per il versamento relativo a:

- **cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1°Febbraio 2014;**
- **contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dall'1/2/2014.**
- **contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione.**

L'imposta di registro va versata utilizzando la nuova delega di pagamento F23, utilizzando gli appositi codici tributo all'uopo predisposti: ad esempio:

- "imposta registro per contratti di locazione fabbricati 1°annualità" codice 115T;
- "imposta registro per contratti di locazione fabbricati annualità successive" codice 112T;
- "imposta registro per risoluzioni contratti di locazione e affitti codice 113T- Euro 67,00;
- "imposta registro per proroghe affitti fabbricati" codice 114T;
- "imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo" codice 107T;
- "imposta di registro tassa fissa" codice 109T- Euro 200,00;
- "imposta di registro cessione" codice 110 T;
- per prima registrazione - codice causale "RP" e codice ufficio "TXV" Ufficio Agenzia Entrate di Marsala.

N.B: I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell'imposta di bollo €16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. **Altri tipi di contratti e scritture private vanno registrati entro 20 giorni** dalla data di decorrenza del contratto stesso. **Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in affitto**, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna assoggettare ad imposta di registro dell'1% il canone locativo annuale ancorchè assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell'Interno, per chi nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, ceda ad altri, in locazione per uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, **deve entro 48 ore** dalla consegna del medesimo, **comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza**. La sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione va da €103,00 a €1.549,00.-Dal 1°Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all'Agenzia apposito **modello CDC. Regime opzionale per la cedolare secca**: la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato **SIRIA**. Con l'opzione per la cedolare secca si paga l'imposta sostitutiva del 21% o del 19% che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché l'imposta di registro sulle risoluzioni o proroghe del contratto di locazione. **N.B.:** dal 04/08/2013 è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato **A.P.E.** (Attestato Prestazione Energetica).

Venerdì 28 – OPERAZIONI CON PAESI c.d. "BLACK-LIST" – MESE DI GENNAIO 2014 PRESENTAZIONI ELENCHI RIEPILOGATIVI IN VIA TELEMATICA

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori (paesi c.d. "black-list") individuati dai D.M. 4 maggio 1990, D.M. 21 novembre 2001 e D.M. 27 luglio 2010, scade il termine di presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di Gennaio 2014.

Gli elenchi sono presentati con riferimento:

- a periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un'ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- a periodi mensili per i soggetti che non si trovano nelle condizioni cui sopra (D.M. 30 marzo 2010).

Per la corretta compilazione dei modelli e per non incorrere in sanzioni (da €516 a €4.131) è obbligatorio richiedere, ai Fornitori e Clienti black-list, il numero di codice fiscale e partita IVA assegnatogli nel loro Paese!!!!!!

Gli elenchi sono presentati all'Agenzia delle Entrate per via telematica.-

L'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da euro 516,00 ad euro 4.131,00. Considerate le obiettive condizioni di incertezza l'Agenzia delle Entrate con la circolare n°54/E del 28/10/2010 non applicherà sanzioni per violazioni nella compilazione degli elenchi black-list se entro il 31/01/2011 si provvederà a sanare errori commessi sui modelli del trimestre luglio-settembre 2010 oppure sui modelli mensili luglio-novembre 2010.-

Venerdì 28 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO

Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della tassa precedente è scaduto a Gennaio 2014.

Venerdì 28 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a **10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.**

Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). **Per l'anno 2011** i contribuenti che devono versare il superbollo sono coloro che il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile **con potenza superiore ai 225 kw. A partire dal 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw.** Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L'addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "**F24 elementi identificativi**". E' esclusa la compensazione e il **codice tributo da utilizzare è il "3364"**

(risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento **per il 2011 andava effettuato entro il 10 novembre**. In pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i tempi e le modalità di versamento. L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i 225 Kw. A partire **dal 2012** il versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw. **L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni** dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e **non e' più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione**.

Venerdì 28 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE

Fatture di acquisto:

Con D.Lgs. 2/9/97 n°313 a decorrere dal 1° Gennaio 1998 è stata introdotta una nuova formulazione dell'art.25, primo comma, DPR N.633/72, a norma del quale le fatture d'acquisto debbono essere annotate entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta ed è stato contestualmente abrogato l'art.6 comma 5, DPR 9/12/96 n.695. Il diritto alla detrazione (art.19, 1°comma, DPR 633/72) dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Sedi secondarie:

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art.73, comma 1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97).

Plafond:

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, scade il termine per annotare l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta. L'annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre tenere sempre aggiornato l'importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbene averlo subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001).

Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Scheda Carburante - Rilevazioni dei chilometri:

Ai sensi dell'art.4 del DPR N.10/11/97 n.444, i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa **devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre (scheda mensile e/o trimestrale) - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti (C.M.205/E del 12/8/98). Ciò al fine di portare in detrazione l'IVA, nonché rendere deducibile il costo ai fini del reddito**. Si fa presente che stante la natura soggettiva dell'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei carburanti, i contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione, devono necessariamente provvedere alla registrazione della scheda carburante nei termini e con le modalità previste dall'art.4 del DPR 10/11/97 n°444 e cioè ai sensi dell'art.25 del DPR n°633/72 e ss.mm.. Mentre i contribuenti, per i quali l'imposta è indetraibile, possono avvalersi della insussistenza della registrazione della scheda carburante nell'apposito registro IVA acquisti (art.6, comma 7, DPR N°695/96). **La circolare 42/E del 09/11/2012**, ha definito le linee guida necessarie a rendere operativa la disposizione introdotta all'articolo 7) del DL 70/11 (decreto sviluppo), per favorire la dematerializzazione dei documenti (schede carburanti) negli **acquisti di carburanti per autotrazione**. Il DL ha previsto, che accanto a questo sistema tradizionale – che rimane comunque valido, la possibilità di esonero dall'obbligo di scheda per i soggetti passivi Iva che effettuano gli **acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità**. Questa è un sistema documentale alternativo rispetto a quello cartaceo basato sulla scheda carburante.

Venerdì 28 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 2014 -

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Venerdì 28 – CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA – CONSEGNA AI PERCIPIENTI

Scade il termine per la consegna ai percipienti della Certificazione delle somme e dei valori corrisposti nell'anno d'imposta 2013 (art.4 DPR n°322 del 22/07/1989). I Sostituti d'imposta, pertanto, consegneranno i mod.CUD 2014 ai loro dipendenti ed assimilati, nonché apposite Certificazioni di compensi corrisposti e ritenute operate a Professionisti, Procacciatori, Agenti, Collaboratori occasionali, etc.. Per la certificazione degli utili corrisposti (dividendi) vedasi apposito Prov.agenzia Entrate del 18/11/2008.

**Venerdì 28 – COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2013–
PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto -I.V.A.- riferiti all'anno solare 2013 (art.8-bis DPR 22/7/98 n°322). Nella comunicazione sono indicati:

- l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'IVA;
- l'ammontare delle operazioni intracomunitarie;
- l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili;
- l'ammontare delle operazioni non soggette di cui agli art.da 7 a 7-septies DPR 633/72;
- l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'IVA in Dogana;
- l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tenere conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-bis2. L'esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, d.l. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;

- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri dell'Unione europea nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del d.l. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinques per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

- i soggetti di cui all'articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè: – gli organi e le amministrazioni dello Stato; – i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni; – gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; – gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;

- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;

- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

- **sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio**, come previsto dall'art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'art. 10, d.l. 1° luglio 2009, n. 78.

Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

In merito alle **Operazioni straordinarie o trasformazioni avvenute durante l'anno d'imposta oggetto della comunicazione dati** si fa presente che: **1)** nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni dati: • la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione; • la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica. **2)** Nel caso invece in cui il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata: • dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;

• da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione. Se l'Operazione straordinaria o trasformazione è avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione dati, in tale ipotesi, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) nel corso dell'intero anno precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto **avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione. Nell'ipotesi invece in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell'anno successivo, secondo le modalità indicate al punto 2). Naturalmente, nell'ipotesi di successione ereditaria, la comunicazione è presentata in ogni caso dagli eredi per l'intero anno d'imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica.

Si ricorda che **le sanzioni** per omessa, incompleta od inesatta presentazione della comunicazione vanno da un minimo di **€.258,00 ad un massimo di €.2.065,00**. Non è possibile avvalersi del ravvedimento, eventuali correzioni dei dati indicati potranno essere effettuate direttamente nella dichiarazione annuale IVA, ferma l'applicazione delle sanzioni sopra individuate.

**-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: \$-YEN-Gbp-Chf-
INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura**

Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente:

- il **Tasso Ufficiale di Sconto (T.U.S.): 0,25% dal 13/11/2013 (già 0,50% dal 08/05/2013);**
- il **cambio** di un **€uro** è pari a **1,3516 Dollari \$ (Usd)** alla data del 31/01/2014;
- il **cambio** di un **€uro** è pari a **138,13 Yen (Jpy)** alla data del 31/01/2014;
- il **cambio** di un **€uro** è pari a **0,8213 Sterline (Gbp)** alla data del 31/01/2014;
- il **cambio** di un **€uro** è pari a **1,2222 Franchi Svizzeri (Chf)** alla data del 31/01/2014;
- l'**indice dei prezzi al consumo: nel mese di Dicembre 2013, rispetto a Dicembre 2012 è del 0,6%. I contratti di locazione la cui decorrenza avviene a Gennaio 2014, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con i predetti indici, abbattuti del 25%: 0,6% - 25% = 0,45%;**
- tasso minimo B.C.E. 0,25%;**
- il **tasso di interesse legale: dall'1.1.2014 = 1% (D.M. 12/12/2013).**
- tasso di interesse x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali:** tasso base: 0,50% dall'1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall'1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% dall'1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall'1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall'1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; dall'1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall'1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%; periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; **al tasso base per l'anno 2013 va aggiunta la maggiorazione dell'8% e/o del 10% (prodotti alimentari) giusto D.Lgs 231/2002;**
- soglia tasso soglia usura 1°trim.2014** per importi oltre €5 mila: apertura c/c 16,5750%, anticipi per sconti commerciali da €5 mila a €100 mila 14,0375%, factoring oltre €50 mila 9,6750%, crediti personali 18,9875%, leasing strumentale oltre €25 mila 11,6625%, mutui con garanzia reale tasso fisso 10,3875% - tasso variabile 8,7625%.

--ooOoo--

**SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI A SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE.
PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO "0923/721461", OPPURE PER E-MAIL AL NS.INDIRIZZO: info@studiogenna.it.**

Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: www.studiogenna.it.

*Molte Cordialità
Studio Genna & Associati*